

LAVORARE A NORDEST. TRASFORMAZIONI E GEOGRAFIE DEL LAVORO FRA XX E XXI SECOLO

SERGIO ZILLI

DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI - UNIVERSITÀ DI TRIESTE

SACILE – LICEO PUJATI – 11 FEBBRAIO 2020



EST DEL NORDEST...



LAVORO E TERRITORIO

- Paesaggio come risultato dell'azione dell'uomo nella trasformazione dell'ambiente in cui vive
- Quello che scorre davanti ai nostri occhi è il prodotto dell'adeguamento dello spazio alle esigenze sociali
- Il territorio come risultato del lavoro / dei lavori
- Lavorano i lavoratori

LA COSTRUZIONE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA SEGUENDO LA COSTITUZIONE

- Ai concetti presenti nei principi fondamentali è possibile affiancare momenti della trasformazione dell'odierna Regione Friuli Venezia Giulia
- È un parallelo soggettivo (un mio punto di vista, ma ogni descrizione è soggettiva; sempre e comunque).
 - Forse condivisibile (forse no, ma ve la sorbite comunque)
- La Carta del 1948 contiene gli elementi che «condizionano» la relazione fra gli abitanti del FVG e il territorio regionale nell'età repubblicana
 - (oggi compreso)

PIER PAOLO PASOLINI

SCRITTO NEL 1948-1949,
PUBBLICATO NEL 1962



I 12 PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE

- Art. 1. L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
- Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
- Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
- Art. 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
- Art. 5. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.
- Art. 6. La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
- Art. 7. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.
- Art. 8. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
- Art. 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
- Art. 10. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.
- Art. 11. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
- Art. 12. La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

FRIULI VENEZIA GIULIA E COSTITUZIONE / I

Art. I.

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

REPUBBLICA
DEMOCRAZIA
LAVORO

SOVRANITÀ POPOLARE

- Referendum istituzionale 1946
- Superamento del regime
- Quale lavoro
- L'emigrazione temporanea e definitiva

- La «fuga dei cervelli»

FRIULI VENEZIA GIULIA E COSTITUZIONE /2

Art. 2.

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

DIRITTI UOMO

SINGOLO / FORMAZIONI
SOCIALI

SOLIDARIETÀ POLITICA,
ECONOMICA, SOCIALE

- L'emigrazione (anche politica)
- Le organizzazioni sociali e politiche

- La solidarietà

FRIULI VENEZIA GIULIA E COSTITUZIONE /3

Art. 3.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

PARI DIGNITÀ
SESSO
RAZZA
LINGUA
RELIGIONE
OPINIONI POLITICHE
CONDIZIONI
PERSONALI E SOCIALI

- Nel 1947
- Sesso, Razza, lingua

- Nel 2020
- Sesso, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali


FRIULI VENEZIA GIULIA E COSTITUZIONE /4

Art. 4.

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

DIRITTO AL LAVORO

- Il primo dopoguerra
 - L'emigrazione
 - Dai campi alle fabbriche
 - la diversificazione del territorio:
destra Tagliamento, Friuli, Trieste
 - La ricostruzione del terremoto
- 

FRIULI VENEZIA GIULIA E COSTITUZIONE /5

Art. 5.

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali;

attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo;

adeguа i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

AUTONOMIE LOCALI DECENTRAMENTO

- Le 20 Regioni e il FVG
- Le Province
 - 1948: 2
 - 1954: 3
 - 1968: 4
 - 2018: 0
- Le UTI
- Poi?

FRIULI VENEZIA GIULIA E COSTITUZIONE /6

Art. 6.

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

MINORANZE LINGUISTICHE

- Gli sloveni
- Le lingue minoritarie

FRIULI VENEZIA GIULIA E COSTITUZIONE /7

Art. 7.

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi.

Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Art. 8.

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

FRIULI VENEZIA GIULIA E COSTITUZIONE /8

Art. 8.

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

STATO E CHIESA ALTRE RELIGIONI

- Preti
- Religione ebraica
- Campanili

- 2020...

FRIULI VENEZIA GIULIA E COSTITUZIONE /9

Art. 9.

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

CULTURA E RICERCA
PAESAGGIO
PATRIMONIO STORICO
E ARTISTICO

- L'università in FVG
- Uomo /ambiente → percezione
(Convenzione europea del Paesaggio)
- terremoto
- Montagna
- Prosecco

FRIULI VENEZIA GIULIA E COSTITUZIONE / 10

Art. 10.

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

STRANIERO DIRITTO DI ASILO

- Cortina di ferro
- Unione europea

- 2020: profughi, richiedenti asilo
- demografia

FRIULI VENEZIA GIULIA E COSTITUZIONE / I I

Art. I I.

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali;
consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni;
promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

RIPUDIO DELLA GUERRA

LIMITAZIONI ALLA SOVRANITÀ ALTRUI

- Le caserme
- 1/3 esercito (leva)
- Aviano e le bombe